



N° 1032/2023 R.G.E

N° CRON.

N° REP.

Monteleone Maria Rosaria (MNTMRS62L54A509W) – creditore procedente –
c/ **Maglio Giuseppe (GLGPP64H12Z133Z)** – debitore esecutato –
nonché **BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA S.P.A.** – terzo pignorato –

TRIBUNALE DI AVELLINO

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE MOBILIARE

- Sciolta la riserva e letti gli atti relativi al presente procedimento nr. 1032/2023 r.g.e.m.;
- letta l'opposizione all'esecuzione, con pedissequa richiesta di sospensione della esecuzione proposta da **Maglio Giuseppe (GLGPP64H12Z133Z)**;
- rilevato che alla presente procedura è stata riunita quella recante nr. 949/2023 r.g.e.m.;
- espletata l'udienza di comparizione;
- considerato che il G.E., in caso di proposizione di opposizione nell'ambito del giudizio esecutivo, è competente a delibare esclusivamente sulla istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. concedendo, poi, i termini per l'introduzione del giudizio di merito relativo alla opposizione stessa ai sensi dell'art. 616 c.p.c.;
- rilevato che va, nell'immediato, deciso sull'istanza di sospensione, ex art. 624 c.p.c., della procedura esecutiva sollevata dall'opponente **Maglio Giuseppe (GLGPP64H12Z133Z)**.

PREMESSO

- che la proposta opposizione appare “*prima facie*” fondata e le motivazioni poste alla base della stessa appaiono giuridicamente rilevanti allo stato della presente fase cautelare.

L'opponente **Maglio Giuseppe (GLGPP64H12Z133Z)** ha inteso opporsi all'esecuzione chiedendone la sospensione eccependo: 1) l'insussistenza del titolo esecutivo azionato; 2) la violazione dell'art. 545 c.p.c... Tale eccezione proposta dall'opponente trova, allo stato della presente fase cautelare, accoglimento.

Maglio Giuseppe (GLGPP64H12Z133Z), in via principale, espone che la creditrice risulta agire in base ad un titolo, quale la sentenza del Tribunale di Avellino n° 694/2022 del 24 marzo 2022 non più efficace siccome riformata totalmente a seguito della sentenza n° 2366/2023 della Corte Di Appello di Napoli che ha accolto il gravame del Maglio. A fondamento di tale eccezione viene



invocato il principio giuridico per il quale la sentenza di riforma in appello ha effetto sostitutivo del titolo riformato ragion per cui già alla data della notifica del precetto e ancor più a quella del pignoramento, il titolo dato da sentenza Tribunale di Avellino n. 594/2022 alla notifica del precetto (il 19/07/23) già non esisteva più essendo stato riformato in data 25 maggio 2023 dalla Corte di appello di Napoli con la citata sentenza n. 2366/2023. Conclude Maglio Giuseppe (GLGPP64H12Z133Z) che “se quindi la Monteleone avesse voluto procedere regolarmente al recupero dei ratei insoluti di mantenimento della figlia Arianna e suoi, ben avrebbe dovuto, ripetiamo alla data della notifica del precetto ossia al 19/07/23, notificare anziché la sentenza 594/2022 Tribunale di Avellino, quella di riforma di quest'ultima ossia CDA di Napoli n. 2366/2023 del 25 maggio 2023 che, alla data del precetto già risultava pubblicata”.

Tale eccezione formulata dell'opponente trova riscontro. Invero, Il titolo azionato, sentenza del Tribunale di Avellino n. 594/2022 del 24 marzo 2022, è stata riformata dalla sentenza n. 2366/2023 della Corte Di Appello di Napoli, pubblicata in data anteriore all'avvio della presente procedura esecutiva. Nel caso che ci occupa, infatti, trova applicazione il principio sancito dalla Corte di Cassazione secondo il quale la sentenza di appello, anche se integralmente confermativa, si sostituisce a quella di primo grado (Cass. Civ., Sez. III, sentenza 13 novembre 2018, n. 29021, Rel. Rubino). Sul punto la Suprema Corte statuisce che “in materia di titolo esecutivo di formazione giudiziale, specificamente nei rapporti tra sentenza di primo grado e sentenza d'appello, la giurisprudenza di questa Corte attribuisce alla sentenza d'appello, salvo i casi di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'appello (e, quindi, quelli in cui l'appello sia definito in rito e non sia esaminato nel merito con la realizzazione dell'effetto devolutivo di gravame sul merito), l'efficacia di sostituire quella di primo grado, tanto nel caso di riforma che in quello di conferma di essa (cfr. Cass. n. 2885/73; n.6438/92; n. 586/99; n. 6911/02; n. 29205/08; n. 7537/09). Deve quindi ribadirsi in questa sede quanto già più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Cass. n. 18254 del 2014), ovvero che la sentenza di appello, anche se integralmente confermativa, si sostituisce a quella di primo grado, che viene eliminata e non torna a rivivere neppure se, a seguito di cassazione senza rinvio, la stessa sentenza di appello venga eliminata (in questo senso da ultimo v. anche Cass. n. 2955 del 2013). L'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, la quale confermi integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado, comporta che, ove l'esecuzione non sia ancora iniziata, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado, mentre, se l'esecuzione sia già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa proseguirà sulla base delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione (in questo senso v. Cass. n. 9161 del 2013). Pertanto, ai fini



della corretta introduzione della esecuzione promossa quando già sia stata pubblicata la sentenza di appello, il titolo esecutivo da notificare prima o congiuntamente al precetto ai fini della validità di quest'ultimo è costituito in ogni caso dalla sentenza di appello e non dalla sentenza di primo grado, anche quando il dispositivo della sentenza di appello contenga esclusivamente il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado". Va, pertanto, deciso nel senso indicato. Assorbito ogni ulteriore motivo.

- Che, pertanto, appare ravvisabile almeno prima facie il "fumus" adeguato a sorreggere i motivi di opposizione idoneo ad integrare i "gravi motivi" previsti dall'art. 624 c.p.c.. Le spese della presente fase cautelare seguono la soccombenza e vengono liquidate come di seguito specificate.

P.Q.M.

- Accoglie la richiesta di sospensione dell'esecuzione proposta dall'opponente per i motivi descritti in premessa e, per l'effetto, **sospende la presente procedura esecutiva nr. 1032/2023 r.g.e.m..**

- Condanna **Monteleone Maria Rosaria (MNTMRS62L54A309W)** al pagamento in favore di **Maglio Giuseppe (LGPP64H12Z133Z)** del compenso legale per la presente fase cautelare che si liquida nei valori previsti dal D.M. 55/14, in complessivi **€ 400,00 (euro quattrocento/00)** oltre IVA, CAP e 15 % per legge professionale.

CONCEDE

termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per l'introduzione del giudizio di merito relativo alla proposta opposizione secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis ridotti della metà, ai sensi dell'art. 616 c.p.c..

Si comunichi.

Avellino, 12/04/2024

il G.E.
dott. Pasquale Vairo